

COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 28/10/2009 N° 49

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 07 del 31.03.2007.

L'anno duemilanove addi ventotto del mese di ottobre, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Vice Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 03. 11. 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24. 11. 2009

Vallecrosia, li 09. 11. 2009

Il Segretario Generale
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLITI Ayv. ROBERTA	——————————————————————————————————————	Si	
CROESE Don. SILVANO	Si	-	
BIASI Geom. ARMANDO	Si		
TURONE Geom. TEODORO	Si		
BALBIS GRAZIANO	Si		
PERETTI GIANFRANCO	Si		
RONDELLI LUCTANA	Si		
GIACOBBE Dott. ROCCO	Si		
URCIUOLI VITTORIO	Si	\$46a	
BERTUCCI NELSA	SI		
MORESCHI NAZARENO	Si	=44	
BECAGLI FULVIO		Sì	
AMELIA Dott. SALVATORE	Si	15-26	
PERRI FABIO		Si	
ESPUGNATO DOMENICA	Si		
FERRERO Dott. ENRICO	Si		
LANTERI GIAN PAOLO	Sì		
	14	3	

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO - Vice Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 04 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Modifica al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 07 del 31.03.2007. Esame ed approvazione.

^^^^^^

Turone illustra la proposta di modifica regolamentare.

Amelia ricorda che il regolamento era stato approvato dalla precedente Amministrazione, di cui faceva parte. Ritiene che i motivi per prevedere un qualche potere discrezionale in capo alla Giunta per la concessione di loculi "ante mortem" debba essere conservato, per casi particolari.

Lanteri dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, precisando che sarebbe a suo avviso necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento, in particolare per quanto riguarda i compiti e le funzioni del "Custode", figura prevista nel Regolamento ma – di fatto – assente.

Il Sindaco risponde che la figura del custode e' stata oggetto di una recente modifica legislativa. L'Amministrazione pertanto terrà conto di ciò nonché di altre problematiche connesse con lo svolgimento dei servizi cimiteriali.

La proposta viene quindi approvata ad unanimità, con votazione espressa per alzata di mano.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 07 del 31.03.2007 è stato approvato l'attuale Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- che col detto Regolamento all'art. 31, è stato previsto che:
 - 1. "Previa verifica della disponibilità di loculi o cellette ossario-cinerarie nel Cimitero è possibile effettuare, in parziale deroga a quanto disposto all'articolo precedente, la concessione di un loculo o celletta ossario-cineraria, dando priorità, per i loculi, a quelli retrocessi, a favore di chi dichiari di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a) di avere un'età superiore ai 70 anni, salvo diversa deliberazione motivata della Giunta Comunale;

- b) di avere un'età superiore ai 70 anni e di essere superstite di almeno uno delle seguenti persone, già sepolte o che stanno per essere sepolte nel cimitero comunale: coniuge, convivente more uxorio, discendente e/o ascendente di primo grado, collaterale di secondo grado. In tale caso, l'interessato ha diritto, se lo desidera, all'alienazione di un loculo o celletta adiacente o contiguo/a a quello dove è tumulato tale parente.
- 2. In entrambi i casi di concessione di un loculo, di cui al comma 1, il canone è maggiorato del 35% rispetto a quello ordinario deliberato dalla Giunta Comunale, con decorrenza contrattuale a partire dalla data di decesso.
- 3. In entrambi i casi di concessione di una celletta, di cui al comma 1, il canone è quello ordinario deliberato dalla Giunta Comunale, con decorrenza contrattuale a partire dalla data del versamento."

CONSIDERATO che quasi quotidianamente giungono richieste per la concessione trentennale o quarantennale di loculi e cellette ossario-cinerarie da parte di persone in vita, ancorché chiaramente in possesso dei requisiti di cui all'art.31 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, sopra evidenziato, che chiaramente qualora interamente soddisfatte, esaurirebbero la disponibilità delle rispettive unità presenti presso il civico cimitero di Via Roma, impedendo alle persone che effettivamente abbisognano di sistemare una salma o i resti di un proprio caro, di poter beneficiare di un adeguato colombario per la tumulazione.;

ACCERTATO

- che sul lato destro, rispetto all'ingresso, dell'ampliamento sud del Civico Cimitero di Via Roma, sono stati da poco completati nº44 nuovi loculi, disposti su quattro file e divisi in due blocchi;
- che per l'autofinanziamento degli stessi si è reso indispensabile procedere ad una preventiva vendita di n° 24 loculi, di cui n° 22 effettivamente assegnati in concessione quarantennale, e il cui corrispettivo è stato versato all'atto della prenotazione;
- che l'attuale disponibilità di colombari presso il civico Cimitero di Via Roma, ammonta a n°26
 unità, di cui n°3 loculi retrocessi e n°21 loculi di nuova costruzione residuati dalla preventiva
 vendita per l'autofinanziamento, sopra evidenziata e ad oggi non ancora assegnati per il
 seppellimento di nuove salme;
- che l'ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo loculario rende quanto mai appetibili
 codesti loculi, con conseguente incremento delle richieste soprattutto da parte di persone in vita;
- che, alla luce delle considerazioni sopra espresse, sarebbe preferibile conservare, per quanto
 possibile, la disponibilità dei loculi e delle cellette ossario-cinerarie attualmente libere da
 concessione, al fine del soddisfacimento dei bisogni effettivi, per i prossimi anni, da parte di
 coloro che necessitano di tumulare o sistemare le salme e i resti mortali dei propri cari, piuttosto
 che concederli a persone in vita, sulla base di quanto disposto dall'art. 31 del vigente
 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sopra integralmente riportato;

RILEVATO che la bozza di modifica al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare, nella seduta del 23/09/2009, aggiornata al 15/10/2009;

RITENUTO che la presente modifica al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le esigenze di questa Amministrazione Comunale anche in relazione alle disposizioni adottate in materia dai Comuni limitrofi;

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere preliminare previsto dall'Art. 49 del D.Lgs. $18.08.2000 \, n^{\circ}267$;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta né impegno di spesa nè diminuzione di entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato,



DELIBERA

- DI ABROGARE l'art. 31 dell'attuale Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 07 del 31.03.2007
- DI APPROVARE l'allegato nuovo Regolamento, coordinato con la precedente modifica e con quelle oggetto del presente provvedimento;
- 3. DI DARE ATTO che il Regolamento sopra approvato ed allegato alla presente, sostituisce interamente il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 07 del 31.03.2007

米米 米米米 米米

ILVICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Don GIACOREL ROCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott, Francesce CITINO ZUCCO



COMUNE DI VALLECROSIA

Provincia di Imperia Servizio LL.PP. – Gare – Demanio – Patrimonio (Via O. Raimondo n. 73 ☎ 0184 2552207 ∰ 0184 290920)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nº. 4.9. del. 28.10.2009



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte di persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri, o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

- 1. La direzione del servizio di Polizia mortuaria dei cimiteri, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutari, è attribuita al dirigente o funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà della collaborazione dell' Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso secondo la pianta organica del personale.
- 2. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3 <u>Responsabilità</u>

Il Comune cura che durante il servizio di trasporto funebre ed all'interno dei cimiteri siano
evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti
commessi da persone estranee ai servizi stessi o per mezzi e strumenti a disposizione del
pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 4 Denuncia dei decessi

- 1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri o, in mancanza, da persona informata del decesso e, dal Direttore, o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un Ospedale, Casa di Riposo od in qualunque altra collettività di persone conviventi. Gli stessi daranno comunicazione anche alla Polizia Municipale.
- 2. I medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 3. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di decesso, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento della morte a cura del medico necroscopo.
- 4. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
- 5. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e a scopo di riscontro diagnostico.

Art. 5

Casi di morte per malattie infettive e diffusive

Ove venga accertata la morte per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Salute, il medico dovrà informare immediatamente il Sindaco,
che provvederà a darne subito comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale per i
provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle
malattie infettive.

Art. 6

Comunicazione decessi dovuti a reati

 Fermo restando, per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove, dalla scheda di morte, risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Medico Necroscopo

 Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASL competente ed ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato su modulo predisposto dal Comune.

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 8

Autorizzazioni alla sepoltura

- L'Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo.
- E' da intendersi che il materiale ritiro del permesso di seppellimento può avvenire prima della scadenza delle 24 ore, a condizione che sul permesso di seppellimento stesso vengano chiaramente indicati il giorno e l'ora della sepoltura, sempre e comunque dopo le 24 ore dal decesso.
- La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e, comunque, non dopo le trenta ore.

Art. 9

Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria

 L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10

Periodo di osservazione

 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 11

Periodo di osservazione

nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12

Periodo di osservazione nei casi di morte

per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

 Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco emanato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del responsabile sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2. Il responsabile dell'ASL comunicherà le misure cautelative adottate.

CAPO V CAMERA MORTUARIA – OSSARIO COMUNE

Art. 13

Camera mortuaria

 Il servizio cimiteriale deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali quali il ricevimento di persone:

a) morte in abitazioni inadatte od angustie e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il

periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;

c) morte la cui sepoltura non sia al momento disponibile sia per eventi atmosferici sia per temporanea inagibilità;

d) ignote e destinate al loro accertamento.

Art. 14

Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata a mezzo di finestre od apparecchi elettrici idonei al ricambio dell'aria.

 Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo od altro materiale similare purchè liscio, impermeabile, bene unito e lavabile.

Art. 15

Ossario Comune

1. Il cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

CAPO VI CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 16

Documenti di accompagnamento del feretro

- 1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

b) dall'autorizzazione al trasporto per le Salme provenienti da altri Comuni.

c) dall'autorizzazione del Sindaco sulla collocazione della salma (campo comune, loculo, tomba di famiglia, celletta).

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1.c), i parenti del defunto, anche tramite la ditta che effettua il trasporto funebre, dovranno indicare in apposita domanda, anche via fax, dove si

intende collocare la salma. Alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento per i diritti cimiteriali previsti in tariffa, se deliberati dalla Giunta Comunale. Nei casi di richieste per tumulazioni o collocazioni in cellette ossario-cinerarie, di proprietà comunale, dovrà essere anche allegata la quietanza di pagamento del canone a nome del richiedente. Dopodiché, entro 10 (DIECI) giorni dal versamento, il concessionario dovrà stipulare il contratto presso gli uffici comunali preposti.

3. L'autorizzazione prevista al comma 1.c), deve essere ottenuta anche nei casi di spostamento salme all'interno del cimitero, siano essi destinati alla collocazione in manufatti di proprietà comunale, di costruzione privata in aree in concessione o nel campo comune. E' sottointeso che, anche in questi casi, se la collocazione avviene in manufatti di proprietà comunale, alla domanda dovrà essere allegata la quietanza di pagamento del canone.

4. I documenti di cui ai commi 1.a), 1.b) e 1.c) devono essere ritirati dal custode del cimitero ed utilizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Art. 17

Registro annuale

- 1. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 16 ed iscrive giornalmente nell'apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età, luogo e data di morte, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero progressivo di entrata ed il contrassegno portato dal cippo assegnato;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati, con l'indicazione del luogo di sistemazione delle ceneri nel cimitero o nel luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, traslazione interna al cimitero, trasporto di cadaveri o ceneri o resti mortali in altre sedi.

Art. 18

Consegna registro al Comune

- I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2. Alla fine di ogni anno, un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato e conservato presso l'Ufficio Comunale, restando l'altro presso il custode.

Art. 19

Ricevimento salme

- 1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per la sola inumazione;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone, non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
 - d) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
 - e) a giudizio del Sindaco e su richiesta dei familiari, possono essere ricevuti anche i cadaveri di persone legate al Comune da vincoli affettivi particolari, indipendentemente dalla loro residenza in vita.

CAPO VII DISPOSIZIONI TECNICE GENERALI

Art. 20

Divisione del Cimitero in campi comuni

e per sepolture private

1. Il cimitero deve essere diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di anni 10 dal giorno del

seppellimento.

3. Sono private le sepolture, diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione.

Art. 21

Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

Art. 22

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Capo X.

2. Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tomba o cappella di famiglia o per collettività;
- c) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti o cellette, costruiti direttamente dal Comune, per custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle ceneri provenienti dalla cremazione.

3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo

stabilita nella tariffa approvata dall'Organo competente.

Art. 23

Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

 All'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2. In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del Cimitero.

Art. 24

Planimetria del Cimitero - Disposizione generale dei reparti

 L'ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore predisposto a norma degli articoli da 51 a 61 del Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n. 285).

2. L'Ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria del cimitero in scala 1:500.

3. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando siano state apportate modifiche od ampliamenti.



CAPO VIII INUMAZIONI

Art. 25

Scavatura, utilizzo e sistemazione delle fosse

- Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro aventi le caratteristiche di cui all'art. 75 del DPR 10/09/1990, n. 285.
- 2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 3. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa (una di legno l'altra di metallo) si osserveranno le norme di cui al 2º comma dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
- 4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 5. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
- 6. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
- 7. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero con una larghezza costante di m. 0,80 ed una lunghezza di m.2,20 e debbono distare l'una dall'altra almeno 50 cm da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
- 8. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separa fossa da fossa.
- 9. E' concessa l'installazione sulla fossa, a cura e spese degli interessati di lapidine, croci, portafotografie, fioriere od altri segni funerari, purché non contrastino con quanto previsto al comma 12) e non invadano tombe o passaggi attigui. Per la collocazione di fiori e piante ornamentali, vedasi quanto prescritto all'art. 69.
- 10. E' inoltre concessa l'installazione di un coprifossa marmoreo o similare (altezza massima cm. 30), a cura e spese degli interessati, di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
- 11. Per la realizzazione di coprifossa, lapidi o similari, potranno essere utilizzati esclusivamente marmi, graniti o pietre di colore bianco o tendente al bianco, comunque di colore tenue.
- 12. La forma, le epigrafi ed ogni altro segno funerario devono mantenere la sobrietà, il decoro ed il rispetto che compete al luogo ove sono posti. Eventuali abusi od eccessi saranno oggetto di correzioni o rimozioni ad insindacabile giudizio del Sindaco.

CAPO IX TUMULAZIONI

Art. 26

Sistema di tumulazione

- Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte – costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
- 2. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
- 3. Nei loculi destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
- 4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti od urne cinerarie in un unico tumulo o celletta, sia o meno presente un feretro o cassettina, previo autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Comunale competente, purché i resti del defunto provengano dal cimitero stesso o da altro quando comunque sussistano le caratteristiche previste all'art. 19.

Le collocazioni di cui al comma 4) sono consentite a titolo gratuito, purchè le concessioni
originarie siano in corso di validità per la salma tumulata, e sussistano i presupposti di cui
all'art. 19.

6. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità

di cui agli articoli del successivo capo X.

7. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura, a sistema di tumulazione, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

8. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano

le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

9. Per le caratteristiche delle lastre di chiusura si rimanda a quanto indicato all'art. 34bis.

Art. 27

Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta della famiglia del defunto, o di coloro che la rappresentano, il feretro può trovare una collocazione temporanea in loculi o tombe o cappelle già in concessione a terzi.

2. Tale concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

 a) per coloro che abbiano richiesto la concessione di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o ristrutturazione di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi da parte del Comune, con progetto già approvato;

d) per le salme in attesa di trasferimento in altro cimitero.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'Ufficio cimiteriale in relazione alla domanda formalmente inoltrata dai soggetti individuati al comma 1.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto sia dai richiedenti sia dal concessionario titolare della concessione, opportunamente protocollato e depositato in originale agli atti dell'Ufficio cimiteriale.

5. Oltre al versamento, se dovuto, del canone di concessione provvisorio, a garanzia è richiesta la

costituzione di una cauzione infruttifera nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3) senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione della Salma, il responsabile del servizio solleciterà, a mezzo raccomandata a.r., l'osservanza degli adempimenti previsti. Decorsi inutilmente giorni 20 dal ricevimento della diffida, il Dirigente, servendosi della cauzione di cui sopra, provvederà, d'ufficio, a fare inumare la salma in campo comune.

7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti e

di urne cinerarie.

CAPO X CONCESSIONI

Art. 28

Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalla planimetria di cui all'art. 24, 1'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di

sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

 Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

- 4. Le concessioni in uso dei manufatti, costruiti dal Comune, riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.)
- 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7. La concessione è stipulata dal Dirigente competente, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili:
 - la durata;
 - la/e persona/e o, in caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, concessionari:
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

Art. 29

Durata delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
- 2. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R 21/10/1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del terreno rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
- 3. La durata è fissata:
 - a) in 30 o 40 anni dalla data del versamento per loculi costruiti dal Comune e da questo concessi;
 - b) in 50 anni per gli ossari e nicchie cinerarie costruite dal Comune e da questo concessi;
 - c) in 99 anni per la concessione di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività. La costruzione può essere a tipo cappella o monumento ed avere o non la camera sotterranea;
 - d) a tutte le concessioni di cui sopra, previo avviso agli interessati e su richiesta degli stessi, è consentito, al momento della scadenza, il rinnovo per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione che stabilirà l'Organo competente. Per le sole concessioni di loculi o cellette ossario-cinerarie costruiti dal Comune, fatto salvo quanto indicato al comma successivo, è possibile ottenere il rinnovo anticipato, una sola volta, in qualunque momento e per uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della richiesta e previsto per i rinnovi. Quanto sopra è concesso purché il periodo intercorrente tra la data di versamento del canone per il rinnovo anticipato e la data di scadenza della concessione di rinnovo, non ecceda la durata indicata al comma 1).
 - e) il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato di sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso;

 f) nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data del documento contabile emesso dal Comune;

g) il diritto di concessione non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo, a terzi ma solamente retrocesso al Comune.

Art. 30

Modalità di concessione

 La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma da destinare alla collocazione in loculo o celletta ossario-cineraria.

2. L'assegnazione avviene per ordine di presentazione delle domande, a libera scelta del

richiedente, in base alla disponibilità.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal precedente art. 29, comma g).

Art. 31 Concessione in vita

(Abrogato)

Art. 32

Sepolture per famiglia o collettività

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 28, comma 2) e 3) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare.

Art. 33

Uso delle sepolture private per famiglia o collettività

Salvo quanto già previsto dall'art. 28, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia e
collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero
alle persone regolarmente iscritte all' Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al
completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di
concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado, dal suocero e

dalla suocera.

3. Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 si precisa che per "convivenza" si intende il fare vita comune, incluso lo stato coniugale di fatto (more

uxorio).

4. Per l'estensione del diritto d'uso della sepoltura ai conviventi, come sopra intesi, il titolare della concessione deve presentare, all'Ufficio cimiteriale, formale istanza adeguatamente motivata. La stessa procedura è necessaria per l'ipotesi dell'estensione del diritto d'uso giustificata da una condizione di "particolare benemerenza nei confronti del concessionario".

5. Con l'atto di concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è

nullo di diritto.

6. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere attigue che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze cimiteriali.



Art. 33bis

Uso delle sepolture private individuali

- Salvo quanto già previsto all'art. 28, il diritto d'uso delle sepolture private individuali è
 riservato al concessionario per conservarvi la salma o i resti del defunto indicato nell'atto di
 concessione.
- 2. Qualunque modifica dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune stesso.
- 3. In caso di decesso del concessionario subentreranno gli eredi o i conviventi, con le modalità indicate nell'art, precedente, commi dal 2) al 5).

Art. 34

Manutenzione

- 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.
- 4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - gli arredi funebri in dotazione ai concessionari quali portalumi e fioriere;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 34bis

Prescrizioni sulle sepolture private

- Dalla data di esecutività del presente regolamento, in tutte le nuove sepolture private, sia per famiglie e collettività, che individuali, sulle lapidi o lastre di chiusura, dovranno essere indicati almeno i nomi, cognomi, date di nascita e morte dei defunti. Si consente la collocazione di portafotografie, purché l'installazione sia eseguita in modo da garantire la permanenze nel tempo.
- 2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, non sono ammesse installazioni di fioriere, portalumi, ecc., in aggiunta a quanto già installato dal Comune stesso. In caso di sostituzione di tali arredi, i nuovi dovranno presentare le stesse caratteristiche e dimensioni dei precedenti e saranno soggette ad approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3. La collocazione di piantine, fiori e sempreverdi, è consentita purché queste non impediscano la lettura di epigrafi o raggiungano altezze superiori alla lastra o lapide.
- 4. Salvo diversa indicazione nell'atto di concessione o nel permesso di costruire, sia nelle sepolture private per famiglie e collettività che in quelle individuali, per rivestimenti, lapidi o similari, potranno essere utilizzati esclusivamente marmi, graniti o pietre di colore bianco o tendente al bianco, comunque di colore tenue.

Art. 35

Costruzione dell'opera – autorizzazioni e permessi

- La concessione in uso di aree di cui al secondo e terzo comma dell'art. 28, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alle opere relative entro 60 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- Per motivi da valutare dal Responsabile dei servizi cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta, una proroga di 24 mesi.

4. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, su conforme parere del Responsabile sanitario (e/o dichiarazione del tecnico progettista) e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

5. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere

accolte nel sepolero.

6. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

7. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del

competente Ufficio comunale.

9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 4) del presente articolo.

10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni

riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente.

12. Salvo quanto indicato all'art. 25 comma 12) e all'art. 34bis comma 4), i concessionari di

sepoltura privata hanno facoltà di collocare, lapidi, ricordi e similari.

Art. 36

Responsabilità - deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata in tariffa, a garanzia della

corretta esecuzione delle opere e del risarcimento danni.

3. Il comune trattiene, sul deposito cauzionale, un importo forfetario, indicato in tariffa, corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

CAPO XI SUBENTRI – RINUNCE

Art. 37 Subentri

 Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. Tale richiesta è recepita e registrata dal servizio di polizia mortuaria.

3. Uno o più concessionari, con istanza autenticata ai sensi della Legge n. 15 del 04/01/1968, possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali senza diritto di rimborso alcuno da parte del Comune.

4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 33 e 33bis del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designato uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.



Art. 38

Rinuncia a concessione individuale a tempo determinato o perpetua

- Il Comune ha l'obbligo di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale privata a tempo determinato o perpetua quando la salma sia stata trasferita in altra sede.
 Le modalità e le casistiche di rimborso sono stabilite dalla Giunta Comunale con specifiche deliberazioni.
- 2. Deve considerarsi rinuncia a concessione anche la tumulazione di una nuova salma in sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua. In tali casi, verrà stipulato un nuovo contratto di concessione a tempo determinato con decorrenza dalla data del versamento per la nuova tumulazione e dovrà essere versata la tariffa di concessione vigente al momento della nuova collocazione.
- 3. Le disposizioni del comma 2) non si applicano nei casi previsti dall'art. 26 comma 4) e 5).
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 5. Per effetto della risoluzione della concessione il Comune avrà l'immediata ed automatica disponibilità del manufatto e ne disporrà per una nuova concessione.
- 6. In conseguenza e per effetto dei commi precedenti e' fatto tassativo divieto dell'uso, della vendita, del nolo o di altri accordi tra concessionario e privati anche se a titolo provvisorio.

Art. 39

Rinuncia a concessione di aree libere

- Il Comune ha l'obbligo di accettare la rinuncia a concessione di aree libere della prevista durata di anni 99, salvo i casi di decadenza, e quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, anche il rimborso della semplice tariffa pagata. Si potranno corrispondere interessi ed aggiornamenti ISTAT, esclusivamente a far fede dalla data dell'istanza di rimborso, se questo dovesse avvenire in tempi superiori ad un anno dalla richiesta.
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3 Per effetto della risoluzione della concessione il Comune avrà l'immediata ed automatica disponibilità dell'area e ne disporrà per una nuova concessione.
- 4 In conseguenza e per effetto dei commi precedenti è fatto tassativo divieto dell'uso, della vendita, del nolo o di altri accordi tra concessionario e privati anche se a titolo provvisorio.

Art. 40

Rinuncia a concessione con parziale o totale costruzione.

- 1. Il Comune ha l'obbligo di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 29 comma 3.c), salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri e resti.
- 2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione della cauzione, il rimborso di una somma pari a quella stabilita con gli stessi criteri del precedente articolo, comma 1, riferita alla sola area.
- 3. Per le opere costruite, salvo accettazione da parte del Comune, ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore di indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 5. Per effetto della risoluzione della concessione il Comune avrà l'immediata ed automatica disponibilità del manufatto e ne disporrà per una nuova concessione.
- 6. In conseguenza e per effetto dei commi precedenti è fatto tassativo divieto dell'uso, della vendita, del nolo o di altri accordi tra concessionario e privati.

CAPO XII REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Art. 41 Revoca

- Salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 8 del presente Regolamento e dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Dirigente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per tutte le operazione inerenti il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Art. 42 Decadenza

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 35, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 34 e 34bis;
 - d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.
- 5. Nei casi previsti al comma a), c) e d), la dichiarazione di decadenza non dà titolo a nessun tipo di rimborso.

Art. 43

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà, se il concessionario o chi per lui non si preoccuperà di trovare altra collocazione, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- Dopodiché il Dirigente dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
- 3. Nei casi in cui il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disponga l'inumazione nel campo comune, al termine del periodo d'inumazione, determinato come da art. 48 comma 5, il Comune disporrà l'esumazione e il deposito nell'ossario comune.
 - Se un parente o qualunque altra persona legata affettivamente, chiedesse altra collocazione, dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per inumare i resti mortali, maggiorate degli interessi e della rivalutazione ISTAT.



Art. 44 Estinzione

 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 29, senza che entro la data di scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990, n, 285.

 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili,

ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Quando la salma viene collocata nel campo comune, si applica quanto previsto al comma 3) dell'art. 43.

CAPO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 Esumazioni – Carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 46 Esumazioni ordinarie

 Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file. Tale periodo può essere ridotto a cinque anni, nei casi previsti al comma 7.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, preferibilmente

escludendo i mesi di luglio e agosto.

3. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

- 5. Coloro che intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in concessioni private (loculi, tombe, ossari, ecc.) dovranno inoltrare istanza al responsabile dell'ufficio cimiteriale entro 10 giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti nella tariffa.
- 6. In caso di non completa schelettrizzazione della salma, i resti mortali dovranno essere nuovamente inumati per il tempo necessario, nella stessa o in una nuova fossa, con l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti conformi alle disposizioni ministeriale idonee ad agevolare il processo di schelettrizzazione; in alternativa, e previo assenso degli aventi diritto, detti resti potranno essere avviati alla cremazione.

7. Le esumazioni ordinarie comprendono anche quelle che si eseguono, al termine prescritto al comma 1, sui resti mortali inumati in seguito ad estumulazione.

Art. 47

Esumazioni straordinarie

- 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione nei seguenti casi:
 - a) dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia;

b) a richiesta degli interessati per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

- 2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario della ASL e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, duplice copia di cui una viene conservata dal custode, l'altra trasmessa all'Ufficio Comunale.
- 3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

4. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile della ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 48

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione

dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

3. I resti mortali individuati sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe in concessione od essere trasportati in altro cimitero, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

4. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali sono collocato nell'ossario

- 5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che la domanda di estumulazione non disponga diversamente, esso è avviato per l'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. In tali casi, il periodo di inumazione è fissato in anni 5, tranne casi eccezionali che dovranno essere motivati in apposita determinazione dirigenziale. Le spese per l'inumazione dei resti mortali sono a carico dei concessionari decaduti, come da tariffario. Se il concessionario o chi per lui, non fosse intenzionato ad occuparsi delle spese d'inumazione, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale applicherà quanto indicato all'art. 43 comma 3).
- 6. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale in collaborazione con il custode del cimitero.

Art. 49

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia.

2. A richiesta degli interessati, il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il responsabile della ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Qualora il sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente

consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 50

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 51

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio prima che essa sia eseguita.

- Gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni o estumulazioni ordinarie sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Patrimonio.
- 3. Quando, invece, il rinvenimento avviene nel corso di esumazioni o estumulazioni straordinarie, ogni cosa dovrà essere rinchiusa insieme ai resti.
- 4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, saranno liberamente a disposizione del Comune il quale potrà provvedere allo loro donazione ad Enti od Istituti particolarmente bisognosi o alla loro alienazione il cui ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti.

Art. 52 Norme igieniche

- 1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Responsabile sanitario per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti del personale addetto.
- Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui all'art. 85 comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 53 Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installati sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni o al trasferimento di salma in altra sepoltura, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, la scadenza della concessione o il trasferimento della salma in altra sede, passano di proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero.
- 2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare il reimpiego di materiale ed opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti od affini entro il 2º grado, purchè i materiali e le opere siano in buon stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 3. Le croci, le lapidi e i coprifossa che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova ubicazione.
- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in luogo idoneo.
- E' fatto, comunque, tassativo divieto e per qualsivoglia motivo, asportare dal cimitero oggetti, ornamenti, lapidi ed altri materiali di qualsiasi tipo e natura senza la preventiva autorizzazione e responsabilità del custode.

CAPO XIV FERETRI

Art. 54

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 55.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui

è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di solo legno con le caratteristiche di scarsa curabilità e tutti i requisiti previsti dall'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplica cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285
- c) per trasporti da Comune a Comune con destinazione finale l'inumazione:
 - se il percorso è inferiore a 100 Km. è consentito applicare quanto previsto alla lett. a);
 - se il percorso è superiore a 100 Km., è obbligatoria, in sostituzione del feretro metallico, l'installazione di speciale dispositivo denominato "Barriera" già autorizzato dal Ministero della Salute.
- d) per trasporti da Comune a Comune con destinazione finale la tumulazione o all'estero:
 - Si applicano le norme corrispondenti ai requisiti previsti dalla lettera "b" del presente articolo e per i trasporti all'estero quanto previsto dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

e) Cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km.
- In ogni altro caso, alla cassa dovrà essere applicato l'apposito dispositivo denominato "Barriera" e già autorizzato dal Ministero della Salute.
- 2. Se una Salma già sepolta viene esumata od estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura con la prescrizione, se del caso, da parte del Responsabile Sanitario, del rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.
- 3. Se la salma proviene da altro Comune o dall'Estero deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da certificazione rilasciata dalla ASL competente del Comune di partenza o da apposita autocertificazione sostitutiva redatta dall'Impresa di Pompe Funebri responsabile del trasporto.

Art. 56

Divieto di riapertura feretro

1. Per tutti i feretri contenenti le Salme provenienti da altri Comuni, sia limitrofi che non, è fatto tassativo divieto di toglierne il coperchio, indipendentemente dal tipo di sepoltura, se non per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per quanto previsto dall' art. 75, comma 2 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 57

Fornitura gratuita dei feretri

- Per le salme di persone decedute nell'ambito comunale, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse dei familiari, il Comune fornisce gratuitamente la cassa, il trasporto al cimitero e l'inumazione, a condizione che ciò si verifichi nella forma ordinaria più semplice.
- Per le salme di persone di cui sopra, ma decedute fuori dell'ambito comunale (Ospedali, Case di Riposo, incidenti, ecc.) il Sindaco, con propria determinazione, di volta in volta, potrà autorizzare il sostenimento dei maggiori oneri alle stesse condizioni per quanto previsto nel comma precedente.
- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei Servizi Sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO XV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 58

Modalità di trasporto e percorso

- 1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve, dal luogo del decesso alla chiesa e da questa al cimitero oppure, dal luogo del decesso, al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione.
- 3. In casi eccezionali, previo nulla osta dell'ASL, il Dirigente potrà autorizzare il trasporto di una salma, subito dopo la morte, in sedi diversi da quella ove è avvenuto il decesso, ma sempre nell'ambito del Comune, sia per inagibilità dei locali, sia per motivi di pubblica salute sia per speciali onoranze. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 59

Orari dei trasporti - Festività

- I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Dirigente. Con lo stesso provvedimento il Dirigente disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- L'Ufficio comunale fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, l'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste. In ogni caso prenderà i provvedimenti che si rendessero necessari al fine di evitare la contemporaneità di ricevimento nel cimitero.
- 3. Nell'ambito comunale non sono consentiti trasporti funebri nelle Domeniche e nelle Festività Nazionali nonché nella ricorrenza della Festa Patronale.
- 4. Nel caso di due o più festività consecutive, il Dirigente responsabile emanerà le disposizioni del caso.
- 5. In deroga ai precedenti commi 3) e 4) il Dirigente responsabile potrà autorizzare il trasporto funebre per le sole salme che, dal luogo del decesso, verranno trasportate direttamente in altri Comuni, senza soste nell'ambito comunale.

Art. 60

Servizio di trasporto funebre comunale

1. Per effetto della legge n. 142/90, in materia di autonomie locali, il diritto di privativa concesso tramite appalto ad Imprese terze per l'esclusiva del servizio di trasporto funebre, nell'ambito comunale, è decaduto.

2. Per effetto di quanto sopra il servizio dei trasporti funebri cittadini può essere eseguito da impresa privata adeguatamente attrezzata con mezzi e personale proprio, fermo restando il

pagamento di un diritto fisso previsto in tariffa, se deliberato dalla Giunta Comunale.

3. Le imprese di cui sopra, che intendano esercitare, nell'ambito comunale, il servizio di trasporto funebre, fornire feretri con i relativi accessori ed occuparsi di tutte le formalità amministrative e sanitarie presso i competenti Uffici Comunali e Sanitari, dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

4. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni o dall'estero, con eventuale sosta per riti religiosi e destinazione il locale cimitero, possono avere soluzione di continuità a cura dell'eventuale Impresa terza di origine, avvalendosi, se richiesto, della collaborazione di Impresa esercente in loco, fermo restando il pagamento di un diritto fisso previsto in tariffa, se deliberato dalla Giunta comunale.

 I trasporti di salme con destinazione altri Comuni o l'Estero possono essere effettuati da Imprese terze, avvalendosi, se richiesto, della collaborazione di Impresa esercente in loco, fermo restando il pagamento di un diritto fisso previsto in tariffa, se deliberato dalla Giunta

Comunale.

6. Tutti i trasporti elencati nel presente articoli devono rispettare gli orari previsti nell' art. 59.

Art. 61

Trasporti a carico del Comune

1. Il trasporto funebre delle salme di persone cui il Comune ha fornito il feretro, ai sensi del precedente art. 57, è a carico del Comune.

Art. 62

Trasporti straordinari

1. S'intendono trasporti straordinari quelli eseguiti in caso di morte sulla pubblica via, per causa violenta od accidentale, richiesti dal Comune o dall'Autorità Giudiziaria.

 Tutti gli oneri del trasferimento, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alle celle frigorifere, anche di altri Comuni, sono a carico dell'Ente comunale, che avrà diritto

di rivalsa sugli eventuali parenti del defunto.

3. Qualora la Pubblica Autorità disponga per l'avvio del cadavere in locali diversi da quelli individuati dall'Ente comunale, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune, ma a carico della Pubblica Autorità che lo ha disposto. Per locali individuati dall'Ente comunale, si intendono quei locali adatti ed espletare il servizio richiesto dalla Pubblica Autorità e posto nelle immediate vicinanze del Comune.

Art. 63

Competenze

1. La disciplina e l'organizzazione dei precedenti artt. 61 e 62 è determinata dal Dirigente responsabile con propria determinazione.

Art. 64

Trasporto salme ad altro Comune o all'Estero

1. Per il trasporto all'Estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse come previsto dall'art. 55.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina.

- 3. Tale trattamento è eseguito dal Sanitario della ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
- 4. Negli altri mesi dell'anno la prescrizione di cui sopra si applica per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 40 ore dal decesso.
- 5. L'incaricato per il trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco unitamente al permesso di seppellimento.
- 6. Unitamente alle autorizzazioni di cui al comma precedente, l'incaricato del trasporto, in conformità della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, deve allegare autocertificazione di verbale di idoneità feretro ed apposizione sigilli su apposito modulo fornito dalla USL 1 Imperiese. Tale verbale viene redatto in quattro esemplari di cui uno per gli atti dell'impresa funebre che ha redatto il verbale stesso, uno per l'impresa incaricata del trasporto funebre, uno per l'Ufficio di Stato Civile del Comune e uno per l'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica della USL 1 Imperiese.
- L'incaricato del trasporto di un cadavere proveniente da altro Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione e relativo permesso di seppellimento rilasciati dal Sindaco ove è avvenuto il decesso.
- 8. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva sistemazione sono autorizzati con unico decreto del Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 9. Al di fuori di questo caso il trasporto delle ceneri o resti mortali, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art. 16, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 10. Le ossa umane e i resti mortali debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

CAPO XVI CREMAZIONI

Art. 65 <u>Modalità</u>

- 1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti in altri Comuni.
- 2. Il feretro ed il trasporto all'impianto di cremazione seguono le direttive impartite all'art. 64.
- 3. L'operazione di cremazione è a titolo oneroso secondo le tariffe prescritte dal titolare o gestore del relativo impianto.
- Il rilascio della autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 5. Le urne cinerarie devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

CAPO XVII POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 66 Orario

- 1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- 2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario o da appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero.

Art. 67 <u>Disciplina dell'ingresso</u>

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. E' fatta eccezione per i veicoli utilizzati da portatori di handicap.

3. Per motivi di salute o di età, il Responsabile dell'Ufficio può concedere il permesso di visitare, ove possibile, sepolture di familiari a mezzo veicoli, fissando percorsi ed orari in base a criteri stabiliti dal Dirigente Responsabile.

4. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai ragazzi di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 68 Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale;
- n) qualsiasi forma di pubblicità commerciale sia diretta che indiretta.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimiero.
- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 69

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente e curerà lo loro distruzione.



- 2. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i coprifossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose per la pubblica incolumità o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 3. I provvedimenti d'ufficio, di cui al 1° comma, verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di sicurezza e decoro.
- 4. Nel cimitero avrà luogo periodica falciatura e diserbamento delle erbe.

CAPO XVIII LAVORI NEL CIMITERO DA PARTE DI IMPRESE PRIVATE

Art. 70 Accesso al Cimitero

- 1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. In deroga a quanto sopra possono eseguire i lavori in economia diretta, con le stesse prescrizioni destinate agli imprenditori.
- 2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra. oltre a quanto indicato all'art. 36, gli imprenditori o i privati dovranno versare una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento dei danni.
- Per le semplici riparazioni, messa in opera di lapidi, coprifossa, croci, giardinetti, pulitura monumenti, ecc., non si applicano i commi precedenti, ma i concessionari o parenti del defunto saranno responsabili di eventuali danni o eventuali opere non conformi al presente regolamento.
- 4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere comunque attività censurabili.
- 5. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 68, commi 2) e 3) in quanto compatibili.

Art. 71

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale.
- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 72

Introduzione e deposito materiali

- E' permessa la circolazione di mezzi delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e negli orari prescritti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 73 Orario di Lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'Ufficio.

Art. 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1. E' obbligo sospendere ogni attività lavorativa dal giorno immediatamente antecedente a quello immediatamente successivo la Commemorazione dei Defunti.

2. Prima di tale periodo, le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, alla pulizia delle aree di lavoro loro assegnante, allo smontaggio di armature e ponti ed a quant'altro venisse loro richiesto dal Dirigente Responsabile.

Art. 75 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e determina, nel caso di risultato favorevole, la restituzione

del deposito cauzionale.

CAPO XIX PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 76 Obblighi e divieti

- 1. Il personale comunale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- 2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Il personale addetto al cimitero, anche occasionalmente o temporaneamente, deve essere sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi della legge n. 292 del 05/03/1963 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1301 del 07/09/1965, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 77 Custode

1. Al custode viene affidata la gestione del cimitero, in esecuzione del presente regolamento. Le competenze inerenti al servizio di igiene cimiteriale sono demandate alla ASL.

Art. 78 Compiti del custode

2. Spetta inoltre al custode:

a) ritirare, per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione alla collocazione ed i verbali di tutte le altre operazioni cimiteriali (traslazioni, estumulazioni, ecc.);

b) tenere costantemente aggiornato il registro di cui all'articolo 82 del presente regolamento;

c) provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura

delle salme nei campi comuni;

d) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

e) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

- f) provvedere, assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari della ASL alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- g) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero, salvo altra destinazione, le ossa dei cadaveri esumati od estumulati;
- h) smaltire tutti i rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali e funerarie secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del presente Regolamento e dall'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- i) tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle sepolture nel campo comune;
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni ed altri ornamenti funebri contrari a quanto stabilito dal presente regolamento e previsti negli eventuali atti concessori;
- k) vietare l'esecuzione di qualsiasi lavoro che necessiti la prescrittiva autorizzazione comunale, quando questa non sia stata ancora ottenuta e ritirata;
- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente;
- m) custodire le attrezzature ed i macchinari posti al servizio del cimitero;
- n) segnalare al responsabile della ASL ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- o) denunciare al sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal Responsabile della ASL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;
- q) caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre;
- r) conservazione delle chiavi delle porte di ingresso e dei vari locali del cimitero;
- s) sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero;
- t) ogni altra ed eventuale incombenza connessa al servizio.

DISPOSIZIONI VARIE CAPO XX

Art. 79 Appalti

 Il Comune potrà concedere, in qualsiasi tempo e momento, l'affidamento a terzi della custodia e manutenzione del Cimitero tramite gara d'appalto a licitazione privata da aggiudicarsi con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale in fase d'istituzione della gara.

 Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutti i servizi, lavori e forniture necessari per la gestione dei servizi pubblici cimiteriali e la ditta privata aggiudicataria subentra in tutti i diritti,

obblighi e privilegi verso i cittadini.

- 3. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, alla ditta privata aggiudicataria ed al proprio personale dipendente, viene attribuita la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine, presteranno al momento della nomina, il prescritto giuramento.
- 4. Il Dirigente, con propria determinazione, provvede a far approvare il Capitolato Speciale d'appalto predisposto dall'Ufficio comunale competente.

Art. 80 Mappa

- 1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, anche con mezzi informatici.
- 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
- 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nell'apposito registro redatto dal custode.

Art. 81

Annotazioni in mappa

- 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) l'indicazione schematica della sepoltura e della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o destinazione.

Art. 82

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R- 10/09/1990, n. 285.

Art. 83

Schedario defunti

- 1. Viene istituito lo schedario defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
- 2. L'Ufficio, sulla scorta del registro o mappa di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3. In ogni annotazione saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura, di cui al commi 3) dell'art. 80.

Art. 84

Scadenzario delle concessioni

- 1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni per poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2. Il responsabile dell'Ufficio predispone l'elenco delle concessioni in scadenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo diversa indicazione, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

 Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 86 Cautele

- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione ornamenti (croci, lapidi, coprifossa, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo assenso di tutti gli interessati.
- In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87

Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

- Ai sensi dell'art. 51 della legge 08/06/1990, n. 42, spetta al Dirigente Responsabile dell'Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando, tali atti, sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Sindaco del Comune.

Art. 88

Concessioni pregresse

 Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 89

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

- 1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "immemoriale" quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- Il Dirigente può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
- 3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 4. Il Dirigente stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 90

Richiamo a norme vigenti

 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 91 Tariffe

1. Tutte le operazioni cimiteriali (di cui l'allegato -A- ed attinenti) e tutte le concessioni di ogni ordine e grado, sono soggetti al pagamento delle apposite e relative tariffe stabilite dal Dirigente Responsabile o dalla Giunta Comunale in base alle competenze, il tutto analiticamente catalogato in appositi tariffari.

Art. 92

Abrogazione precedenti disposizioni

- 1. L'approvato Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge la predente analoga normativa comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale nº 109 del 28.01.1966 e modificata con le deliberazioni del C.C. nº 304 del 12.04.1968 e nº 351 del 15.11.1968.
- 2. L'approvato Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge anche i seguenti commi di deliberazioni:
 - comma b) dell'atto del C.C. nº 71 del 29.09,1982;
 - comma 2) dell'atto della G.C. n° 250 del 21.04.1989;
 - intero atto del C.C. n° 35 del 28.12.1993;
 - comma 2) dell'atto della G.C. n° 50 del 30.01.1997;
 - comma d) dell'atto della G.C. n° 50 del 24.04.2002;
 - comma 1) dell'atto della G.C. n° 09 del 22.01.2003.

Art. 93

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, appena divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, attestata da Segretario Comunale



ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TARIFFE CIMITERIALI (art. 91 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

1	Scavo fossa e ricopertura della stessa per inumazione in campo comune di salma	
	(escluso feretro), compreso trasporto dall'accesso del cimitero al campo comune.	
2	Scavo fossa e ricopertura della stessa per inumazione in campo comune di resto	
	mortale estumulato (escluso feretro), compreso trasporto dalla sepoltura al	
2	campo di mineralizzazione.	
3	Scavo fossa ed esumazione straordinaria	
4	Esumazione ordinaria completato il turno decennale o cinquennale (vedi art. 46	
	comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) e, salvo diversa	
5	collocazione, deposizione resti in ossario comune.	
	Raccolta resti in apposita cassettina, escluse la stessa cassettina e la deposizione nella celletta ossario-cineraria, in seguito ad esumazione ordinaria completato il	
	turno decennale o cinquennale (vedi art. 46 comma 1 del Regolamento	
	Comunale di Polizia Mortuaria).	
6	Apertura, muratura e chiusura loculo per tumulazione (sia esso di costruzione	-
	comunale o di cappella privata) compreso tutto il materiale occorrente (escluso	
	feretro) e in caso di salma proveniente dall'esterno del cimitero, compreso anche	
1.35	il trasporto dall'accesso al sepolero, per loculo di punta.	
7	Apertura, muratura e chiusura loculo per tumulazione (sia esso di costruzione	
	comunale o di cappella privata) compreso tutto il materiale occorrente (escluso	
	feretro) e in caso di salma proveniente dall'esterno del cimitero, compreso anche	
8	il trasporto dall'accesso al sepolero, per loculo di fascia.	
0	Estumulazione ordinaria salma da loculo comunale, cappella o tomba privata e deposizione resti in ossario comune	
9	Estumulazione ordinaria salma da loculo comunale, cappella o tomba privata	
	con raccolta resti in apposita cassettina, escluse la stessa cassettina e la	
	deposizione nella celletta ossario-cineraria.	
10	Estumulazione straordinaria da loculo (sia esso di costruzione comunale o di	
	cappella privata) con trasporto salma da una sepoltura all'altra all'interno del	
	cimitero o all'accesso del cimitero per altra destinazione	
11	Deposizione in ossario o cinerario (di costruzione comunale o in cappella	
	privata) di resti mortali già raccolti in apposita cassettina o urna cineraria,	
	compreso trasporto dall'accesso o da altra zona del cimitero all'ossario-	
10	cinerario.	
12	Contumulazione di una o più cassette resti o urne cinerarie in loculo comunale	
	o tomba e cappella privata, compreso apertura e chiusura loculo, trasporto dall'accesso o da altra zona del cimitero al loculo e tutto il materiale occorrente	
	(esclusa cassetta o urna).	
13	Apertura e chiusura celletta ossario-cinerario per traslazione di cassettina o urna,	
100	compresivo, in caso d'uscita dal cimitero, del trasporto fino all'accesso.	
	and the same of th	

TARIFFE CIMITERIALI SUPPLETORIE

Cauzione del concessionario per lavori di realizzazione o ristrutturazione tombe o cappelle private (art. 36)	
Cauzione del costruttore per lavori di realizzazione o ristrutturazione tombe o cappelle private (art. 70)	
Cauzione per tumulazione provvisoria in loculi comunali o tombe e cappelle private.	
Tariffa forfetaria da trattenere sulla cauzione di cui all'art. 36 comma 3	
Tariffa per ogni semestre di tumulazione o collocazione provvisoria di salma o resti in loculi o cellette ossario-cinerario di costruzione comunale	

DIRITTI CIMITERIALI (art. 16 e 60 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

												D 1
Diritto fisso	per	funerale	in	città	con	destinazione	altro	Comune	0	cimitero	di	
Vallecrosia												



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Si esprime parere favorevole sotto Arch. Gianni Ughetto. il profile tecnico - amministrativo PATRIMONIC L'Ufficio ... ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE 1) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano/scheda segreta, sulla deliberazione: Scrutatori: L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente: Presenti n. Astenuti n. Votanti n. Voti Favorevoli N. Voti Contrari N. (......... e pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti. ************************** 2) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, per l'immediata esecutività, ex art. 134-c. 4-del D.Lgs. 267/2002: L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente: Presenti n.

E pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

Arrivo: H 2 2 0TT 2009

IL PRESIDENTE

Voti Contrari N. (...

COMUNE DI VALLECROSIA

Prot. Gen. 0012247 Data 23/10/2009 Categoria 01 Classe 06 IL SEGRETARIO